



INAF
ISTITUTO NAZIONALE
DI ASTROFISICA

Osservatorio Astronomico di Roma
DIREZIONE

IL DIRETTORE DELL' INAF – OSSERVATORIO ASTRONOMIC DI ROMA

OGGETTO: Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "COVID-19" a seguito delle disposizioni introdotte dal Decreto Legge del 7 gennaio 2022, numero 1.

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" (INAF);

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213 che disciplina il "*Riordino degli Enti di Ricerca*" in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165;

VISTO lo "*Statuto*" dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "*Sito Web Istituzionale*" il 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il 24 settembre 2018;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, relativa alla "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

CONSIDERATO in particolare che al punto 1) la predetta Delibera stabilisce "omissis...è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";

VISTO il Decreto Legge 23 febbraio 2020 numero 6, convertito, con modificazioni, in Legge 5 marzo 2020, numero 13, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il DPCM del 4 marzo 2020 "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

VISTO il DPCM dell'8 marzo 2020 contenente "Misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19";

VISTO il DPCM del 9 marzo 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM dell'11 marzo 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTA la Direttiva n. 2 del 12 marzo 2020 del Ministro per la pubblica amministrazione "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", che "stabilisce che fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero, fino ad una data antecedente stabilita con DPCM su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile costituisce la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni";

VISTO il DPCM del 22 marzo 2020 contenente "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il DPCM del 1 aprile 2020 contenente "Misure urgenti di contenimento del contagio";

VISTO il DPCM del 10 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

VISTA la Legge 24 aprile 2020, n. 27, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi";

CONSIDERATO in particolare l'articolo 87, comma 1, del DL 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, in Legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone che "omsiss.... il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni che, conseguentemente:

- a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81";

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 contenente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

CONSIDERATO che la Direttiva del Ministero della Funzione pubblica n. 3/2020, stabilisce, fra l'altro, che "le nuove e maggiori attività possano continuare ad essere svolte con le modalità finora messe in campo ovvero se le stesse debbano essere ripensate a garanzia dei servizi pubblici da assicurare alla collettività";

VISTO il verbale della riunione del Collegio dei Direttori INAF svoltosi il 30 aprile 2020 alla presenza del Presidente, del Direttore Generale e del Direttore Scientifico, con argomento all'ordine del giorno: norme da attuare per il contenimento dell'Emergenza COVID-19 alla luce del DPCM del 26/4/2020;

VISTA la nota del Direttore Generale prot.n. 2083 del 2 maggio 2020, avente per oggetto “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 'COVID-19', a seguito della entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020”, nella quale fra le altre cose si sottolinea come “a decorrere dal 4 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020, data in cui il Governo ha fissato il termine di scadenza dell'emergenza epidemiologica, tutti i dipendenti, sia della 'Amministrazione Centrale' che delle “Strutture di Ricerca”, fatte salve le eccezioni previste e disciplinate dalla Circolare del 23 marzo 2020, numero di protocollo 1514, emanata dalla Direzione Generale INAF e a cui si fa espresso rinvio, continueranno ad essere obbligati ad utilizzare, secondo le modalità già concordate con i Direttori e/o Responsabili di Strutture, Uffici ed altre articolazioni organizzative nelle quali prestano servizio, le forme flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa, ovvero il “lavoro agile” ed il “telelavoro”, anche in deroga alle misure percentuali attualmente previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, fatte salve nuove, eventuali direttive che saranno impartite dal Direttore Generale, dal Direttore Scientifico e dai Direttori di Struttura, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze, a seguito alla definitiva approvazione del “Protocollo di Sicurezza” innanzi specificato”;

VISTA la Direttiva del Ministro della Funzione pubblica del 4 maggio 2020, numero 3/2020, che al punto 4. Le misure organizzative di prevenzione e protezione dell'articolo 87 del d.l. 18/2020 dispone “*le pubbliche amministrazioni, in relazione al rischio specifico ed anche sulla base dell'integrazione al documento di valutazione dei rischi, identificano misure organizzative, di prevenzione e protezione adeguate al rischio di esposizione a SARS- COV-2, nell'ottica sia della tutela della salute dei lavoratori sia del rischio di aggregazione per la popolazione, coerentemente con i contenuti del documento tecnico “Ipotesi di rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” approvato dal CTS nella seduta n. 49 del 09/04/2020 (legge 27/2020) in materia di prestazione lavorativa nella fase due.....omissis*”;

VISTO il Decreto Legge 16 maggio 2020, numero 33, contenente “*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, contenente “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

CONSIDERATA l'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati” (“RGPD”), nell'ambito delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, pubblicata sul sito web dell'Istituto Nazionale di Astrofisica;

CONSIDERATO il Protocollo d'Intesa del 15 maggio 2020 fra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e le Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale per la declinazione delle misure di sicurezza finalizzate al contrasto ed al contenimento della diffusione del virus da “Covid-19” negli ambienti di lavoro”;

VISTA la nota del Direttore Generale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica del 15 maggio 2020, protocollo numero 2482, relativa all'adozione dello “Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi dedicato al rischio biologico derivante da Sars-CoV-2, Protocollo di sicurezza anti contagio, misure di prevenzione

e protezione, formazione e informazione” e del relativo “Protocollo di Implementazione Fase 2 Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2”;

VISTA la pubblicazione sul sito istituzionale, della seguente documentazione:

- Documento di valutazione dei Rischi;
- Addendum D.V.R. emergenza COVID-19;
- Addendum al D.V.R. dedicato al rischio biologico derivante da Sars-CoV-2, protocollo di sicurezza anti-contagio, misure di prevenzione, protezione, formazione e informazione;
- Protocollo di Implementazione Fase 2 Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2;
- Fase 2 COVID-19: Vademecum per l’accesso all’Osservatorio Astronomico di Roma

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica del 1 luglio 2020, protocollo numero 3942, relativa ad **“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”** con cui si estendevano le disposizioni contenute nei suddetti protocolli e delibere fino al 31 agosto 2020;

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica del 3 agosto 2020, protocollo numero 4448, relativa ad **“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”** con cui si estendevano ulteriormente le disposizioni contenute nei suddetti protocolli e delibere al 15 settembre 2020;

VISTO il “Secondo Protocollo di Implementazione, Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2” distribuito dalla Direzione Generale il 28 settembre 2020;

VISTA la nota del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica del 11 settembre 2020, protocollo numero 4450, relativa ad **“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1”** con cui si estendevano ulteriormente le disposizioni contenute nei suddetti protocolli e delibere al 30 settembre 2020;

VISTA la nota della Direzione Generale del 28 settembre 2020, n. 5111 relativa alla “Adozione delle “Linee guida operative per i lavoratori e le lavoratrici dello “Istituto Nazionale di Astrofisica”: misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2”, “Secondo Protocollo di Implementazione, Misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-CoV-2” e del “Protocollo di implementazione Musei, Archivi e Biblioteche”;

VISTE le “Linee guida operative per i lavoratori e le lavoratrici dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” emesse e distribuite dalla Direzione Generale il 28 settembre 2020;

VISTO il Decreto del Presidente **Prof. Nicolò D’Amico** dello **“Istituto nazionale di Astrofisica”** numero 3/2018 del 16 gennaio 2018 con il quale il **Dott. Lucio Angelo Antonelli** è stato nominato **Direttore** dello **“Osservatorio Astronomico di Roma”**, con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

VISTA la determinazione numero 10 del 16 gennaio 2018, a firma del Direttore Generale **Dott. Gaetano Telesio** dello **“Istituto Nazionale di Astrofisica”**, con la quale è stato conferito al **Dott. Lucio**

Angelo Antonelli l'incarico di **Direttore** dello "**Osservatorio Astronomico di Roma**", con effetto dal 16 febbraio 2018, e per la durata di tre anni;

VISTO il Decreto n. 9 del 15 febbraio 2021 del Presidente **Prof. Marco Tavani** dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", nonché la determinazione n. 21 di pari data, a firma del Direttore Generale **Dott. Gaetano Telesio** del medesimo istituto, con la quale è stato conferito al **Dott. Lucio Angelo Antonelli** l'incarico di **Direttore** dello "**Osservatorio Astronomico di Roma**", per la durata di ulteriori tre anni;

VISTO il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, e, in particolare, l'articolo 1, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021;

VISTO il Decreto Legge 21 settembre 2021, numero 127 che, al fine di prevenire la diffusione del contagio causato dal Virus denominato "**SARS-CoV-2**", in particolare l'articolo 1 contiene "**Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening**", ha stabilito che:

- i "...Datori di Lavoro definiscono, entro il **15 ottobre 2021**, le modalità operative per l'organizzazione delle predette verifiche, anche a campione, **prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2...**";
- a decorrere dal **15 ottobre 2021** e fino al **31 dicembre 2021**, ovvero fino alla scadenza del termine fissato per la cessazione dello stato di emergenza, al "...personale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro, nell'ambito del territorio nazionale, in cui il predetto personale svolge l'attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la "**Certificazione Verde COVID-19**", di cui all'articolo 9, comma 2, del Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87...";
- è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. Green Pass) di cui all'articolo 9, comma 2, del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.
- Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo dell'attestato di esenzione sarà effettuato tramite lettura del relativo QR Code, in fase di predisposizione. Nel frattempo i i soggetti interessati devono inviare la documentazione sanitaria al medico competente dell'INAF-Osservatorio Astronomico di Roma, così da non essere soggetti a controllo (**Dott. Luca Coppeta, e-mail lcoppeta@gmail.com**).
- Il possesso della certificazione verde COVID non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono al soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde, eventualmente già acquisita a prescindere dall'evento che l'ha generata, anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.
- Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione avverrà al momento dell'accesso presso l'Osservatorio Astronomico di Roma la cui verifica sarà a cura del personale di custodia, Sig.

Michele Rocco e Sig.ra Lapi Lucia. In caso di assenza del personale addetto al controllo, il Direttore, il Responsabile Amministrativo o il RSPP dell'OAR provvederanno alla verifica a campione.

- la predetta disposizione si applica, comunque, a tutti i soggetti che accedono, a qualsiasi titolo, ai luoghi di lavoro, fatta eccezione per i "...soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del **"Ministero della Salute"**...";
- i "...Datori di Lavoro definiscono, entro il **15 ottobre 2021**, le modalità operative per l'organizzazione delle predette verifiche, anche a campione, **prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, e individuano, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui ai commi 1 e 2...**";
- il predetto "...personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della **"Certificazione Verde COVID-19"** o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell'accesso al luogo di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nel luogo di lavoro, è **considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro...**";
- per "...i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti né la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato...";
- lo "...accesso del personale ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi è, invece, punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, numero 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, numero 35, **stabilita in un importo compreso tra 600 e 1.500 euro...**", che dovrà essere irrogata dal **"Prefetto"**. A tal fine, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle predette violazioni trasmettono al **"Prefetto"** i relativi atti.
- È fatto obbligo al lavoratore di possedere la predetta certificazione ed esibirla al momento dell'accesso al luogo di lavoro. In mancanza di tale certificazione il lavoratore sarà considerato assente ingiustificato e non potrà in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile fino alla presentazione della suddetta certificazione. La presenza sul luogo di lavoro in violazione dell'obbligo di possedere ed esibire il Certificato verde, è soggetta a una **sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro**. Durante il periodo di assenza ingiustificata non si avrà diritto a nessun trattamento economico, ma verrà conservato il posto di lavoro. Le sanzioni si applicano **anche nel caso di rifiuto di mostrare la certificazione**. Nel caso di falsificazione o alterazione del Green Pass non viene esclusa la responsabilità penale.
- L'obbligo di cui sopra è esteso a tutti i soggetti che accedono alla struttura per lo svolgimento di qualsiasi attività; pertanto, per accedere all'Osservatorio Astronomico di Roma, oltre al personale dipendente, qualunque altro soggetto dovrà essere munito di "green pass" inclusi i visitatori e le autorità di qualsiasi ordine e grado.
- A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, i partecipanti a concorsi pubblici, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio.

CONSIDERATO che la "**Certificazione Verde COVID-19**":

- è una certificazione "**digitale**" e "**stampabile**", ovvero anche cartacea, che contiene un codice a barre bidimensionale ("**QR Code**") e un sigillo elettronico qualificato;
- viene emessa, in Italia, soltanto attraverso la piattaforma nazionale del "**Ministero della Salute**".

La predetta "**Certificazione**" attesta una delle seguenti condizioni:

- avvenuta vaccinazione "**anti-SARS-CoV-2**" (in Italia la "**Certificazione**" viene rilasciata sia a seguito della somministrazione della prima dose di vaccino che a seguito del completamento del ciclo vaccinale); effettuazione di test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo, nelle 48 ore precedenti e, comunque, nel rispetto dei criteri stabiliti con apposita circolare del "**Ministero della Salute**";
- guarigione, negli ultimi sei mesi, dal Virus denominato "**COVID-19**".

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 settembre 2021, che stabilisce che a decorrere dal 15 ottobre 2021 la "*...modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, è quella svolta in presenza...*". Peraltro, nella "*Relazione Illustrativa*" del predetto Decreto viene precisato che:

- stante il "*...graduale, ma progressivo aumento anche tra la popolazione dei dipendenti pubblici del numero dei vaccinati, sussistono le condizioni per un graduale rientro in presenza, e in sicurezza, dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni...*"

- peraltro, tale rientro "***non sarà immediato, bensì graduale e accompagnato da apposite indicazioni fornite a tutte le pubbliche amministrazioni con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione, ovviamente nel rispetto della cornice delle misure di contrasto del fenomeno epidemiologico adottate dalle competenti autorità...***".

VISTA la nota della Direzione Generale del 27 settembre 2021, n. 4146 relativa ad "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da "**COVID-19**";

VISTO l'articolo 4-quater del Decreto Legge 1 aprile 2021 numero 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, numero 76, come introdotto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, numero 1, prevede **l'estensione dell'obbligo vaccinale** per la prevenzione dell'infezione causata dal Virus denominato "**SARS-CoV-2**", a decorrere dalla data di entrata in vigore della disposizione normativa innanzi richiamata, ovvero dalla data dell'**8 gennaio 2022**, e fino alla data del **15 giugno 2022**, per:

- i cittadini italiani;
- i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti nel territorio dello Stato Italiano;
- i cittadini stranieri di cui agli articoli 34 e 35 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, numero 286 ovvero, in particolare, per:
 - gli stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o che siano iscritti nelle liste di collocamento;
 - gli stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari o per asilo,

che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età o che compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella dell'8 gennaio 2022, fermo restando il predetto termine del 15 giugno 2022. Il comma 2 del citato articolo 4-quater, dispone che:



- l'obbligo vaccinale non sussiste solo in caso di "...accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale dell'assistito o dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della Salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARSCoV-2...";
- in tali casi, la "...vaccinazione può essere omessa o differita...";
- la "...infezione da SARS CoV-2 determina il differimento della vaccinazione fino alla prima data utile prevista sulla base delle circolari del Ministero della Salute...";

CONSIDERATO che L'articolo 4-quinquies, comma 1, del Decreto Legge 1° aprile 2021, numero 44, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021 numero 76, come introdotto dal Decreto Legge 7 gennaio 2022, numero 1, prevede che, **a decorrere dal 15 febbraio 2022**, tutti i dipendenti pubblici soggetti all'obbligo vaccinale di cui all'articolo 4-quater innanzi richiamato **per l'accesso ai luoghi di lavoro dovranno possedere e sono tenuti ad esibire una delle "Certificazioni Verdi COVID-19" che attestino la vaccinazione o la guarigione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87 (cosiddetto "Green Pass Rafforzato")**;

ACCERTATO che ai sensi del comma 5 del predetto articolo 4-quinquies, a decorrere **dal 15 febbraio 2022 è vietato l'accesso dei lavoratori nei luoghi di lavoro in violazione del predetto obbligo e che a decorrere dal 15 febbraio 2022**, i datori di lavoro pubblici sono tenuti a verificare che i dipendenti soggetti all'obbligo di vaccinazione siano in possesso del "**Green Pass Rafforzato**" per l'accesso alla sede di lavoro. Inoltre che, il predetto articolo 4-quinquies prevede:

- nel caso in cui i dipendenti soggetti al predetto obbligo "**...comunicano di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 di cui al comma 1 o che risultino privi della stessa al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sono considerati assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022...**";
- per i "**...giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati...**";
- la violazione delle disposizioni innanzi richiamate è sanzionata "**...ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del Decreto Legge 25 marzo 2020, numero 19, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, numero 35...**";
- la "**...sanzione è irrogata dal prefetto e si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, le disposizioni delle Sezioni I e II del Capo I della Legge 24 novembre 1981, numero 689, in quanto compatibili...**";
- per le "**...violazioni di cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 innanzi citato è stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a euro 1.500 e restano ferme le conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti di settore...**";
- esclusivamente nei casi in cui la vaccinazione può essere omessa o differita, i predetti dipendenti potranno essere adibiti a "**... mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2...**";

VISTO il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 226 del 21 settembre 2021), coordinato con la **legge di conversione 19 novembre 2021, n. 165** (nella stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 2), recante: «Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde

COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening». (GU n.277 del 20-11-2021) Vigente al: 20-11-2021, in particolare all'art. 1 comma 5 prevede:

- “.....Al fine di semplificare e razionalizzare le verifiche di cui al presente comma, i lavoratori possono richiedere di consegnare al proprio datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. I lavoratori che consegnano la predetta certificazione, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.....”

VISTA la circolare della Direzione Generale, fatta pervenire per le vie brevi ai Direttori di Struttura, la quale prevede, oltre all'osservanza del Decreto Legge del 7 gennaio 2022, numero 1, al fine di eseguire i necessari controlli, i Direttori delle "**Strutture di Ricerca**", dovranno individuare, attraverso la redazione di appositi elenchi nominativi, il personale che deve possedere ed esibire il "**Green Pass Rafforzato**" per accedere, a decorrere dal **15 febbraio 2022**, alla "**Sede di Lavoro**". Inoltre che, i predetti elenchi nominativi, dovranno essere trasmessi ai soggetti adibiti ai servizi di portineria, che si limiteranno a verificare che i dipendenti soggetti all'obbligo siano in possesso della suddetta "**Certificazione**", sia ai "**soggetti incaricati**" dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazioni del medesimo obbligo, che dovranno, invece, essere scelti necessariamente tra i dipendenti che prestano servizio di ruolo nelle "**Strutture di Ricerca**" interessate. Con riferimento a tutto il personale che, per legge, deve osservare gli obblighi più volte citati, i controlli dovranno essere effettuati, nei limiti del possibile e, comunque, prevalentemente, al momento dell'accesso alla "**Sede di Lavoro**", ferma restando, in ogni caso, la possibilità di effettuare, anche successivamente, controlli a campione;

DETERMINA

Art. 1. A far data dal **15 febbraio 2022**, nel rispetto del D.L. n. 1 del 7 gennaio 2022, tutti i dipendenti che abbiano compiuto il **cinquantesimo anno di età o che compiano il cinquantesimo anno di età in data successiva a quella dell'8 gennaio 2022, fermo restando il termine del 15 giugno 2022**, per accedere all'Osservatorio Astronomico di Roma, **dovranno possedere e sono tenuti ad esibire una delle "Certificazioni Verdi COVID-19" che attestino la vaccinazione o la guarigione** ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis), del Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87 (cosiddetto "**Green Pass Rafforzato**").

Art. 2. È autorizzata la predisposizione di apposito **elenco nominativo del personale, che per Legge, deve possedere ed esibire il "Green Pass Rafforzato"** per accedere all'Osservatorio Astronomico di Roma alla data del 15 febbraio 2022. Il predetto elenco sarà distribuito sia al personale addetto alla sola verifica del possesso delle "**certificazioni**", sia al "**personale incaricato**" dell'accertamento e della contestazione di eventuali violazione agli obblighi di cui all'art. 1. della presente determinazione.

Art. 3. Inoltre, dal 15 febbraio 2022, per accedere all'Osservatorio Astronomico di Roma, qualunque altro soggetto che deve svolgere la propria attività lavorativa presso l'OAR, inclusi i visitatori e le autorità di qualsiasi ordine e grado, **dovrà essere munito e dovrà esibire una delle "Certificazioni COVID-19"**.

Art. 4. Il possesso della certificazione verde e la sua esibizione avverrà tutti i giorni, al momento dell'accesso presso l'Osservatorio Astronomico di Roma la cui verifica (utilizzando l'App di verifica nazionale "VerificaC19") sarà a cura del personale di custodia (Sig.ra Lucia Lapi e Sig. Michele Rocco) che provvederanno soltanto ad accertarne il possesso della suddetta certificazione.

Art. 5. In caso di assenza del personale addetto al controllo, il Direttore, il Responsabile Amministrativo o il RSPP dell'OAR provvederanno alla verifica a campione.

Art. 6. Sono incaricati all'accertamento e alla contestazione di eventuali violazioni di cui agli obblighi previsti per l'accesso ai luoghi di lavoro, Il Direttore, il Responsabile Amministrativo e il RSPP.

Art. 7. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 19 novembre 2021, n. 165, dovrà essere presentata istanza di esonero alla verifica giornaliera, previa consegna del proprio Green Pass a proprie mani del Direttore che provvederà alla conservazione protetta in cassaforte.

Art. 7. È fatto divieto assoluto raccogliere, registrare o conservare i dati dei dipendenti e dei frequentatori l'Osservatorio a qualsiasi titolo in relazione alla verifica del *Green Pass* (es. tipologia di vaccino o scadenza).

Art. 8. Si dispone la pubblicazione della presente Determinazione nella Sezione "Sicurezza sui luoghi di lavoro" *del Sito Web dell'Osservatorio Astronomico di Roma*".

Il Direttore
Dr. Lucio Angelo Antonelli